

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1164

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SINISCALCHI

Modifica all'articolo 602 del codice di procedura penale,  
in materia di dibattimento di appello

*Presentata il 3 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce da una esigenza molto sentita nelle aule giudiziarie, insita nell'intero attuale assetto normativo processual-penalistico e, certamente, in linea con le più recenti innovazioni in tema di incompatibilità del giudice. Come è noto le parti processuali del giudizio di impugnazione (imputato — pubblico ministero) ai sensi dell'articolo 599, comma 4, del codice di procedura penale possono concordare sull'accoglimento di alcuni motivi di appello, rinunciando espressamente agli altri eventualmente dedotti nel formale atto di appello. Così, in concreto, le parti chiedono preliminarmente al giudice di secondo grado l'accoglimento di un motivo (o più motivi) e su quella richiesta si rimettono alla decisione della corte. Il giudice di secondo grado valuta la richiesta sulla quale si è raggiunto l'accordo delle parti e decide se accoglierla o meno. Nel secondo

caso, naturalmente, il processo prosegue con il rito ordinario e le richieste proposte con i motivi di impugnazione, alle quali si era preventivamente rinunciato, ritornano a rappresentare il perimetro del giudizio. Dunque, sia la richiesta che la rinuncia agli altri motivi non hanno nessun effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo delle parti. Ma cosa avviene in concreto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo delle parti e si ritorna alla piena devoluzione della integrale impugnazione? Attualmente, si verifica nel nostro sistema processuale penale, a causa della formulazione dell'articolo 602 del codice di procedura penale, che il giudice, pronunciandosi sfavorevolmente sulla richiesta di accoglimento del motivo « coltivato » ai sensi dell'articolo 599 comma 4, del codice di procedura penale, provveda egli stesso, disponendo la prosecuzione del dibattimento, ad emet-

tere la sentenza di secondo grado. Ed è in questa statuizione che la norma presenta i suoi limiti mettendo in luce le evidenti disparità ed incongruenze nei confronti dell'intero assetto normativo. È evidente, infatti, che il giudice d'appello nel respingere una richiesta che, ad esempio, si riferisce alla riduzione della pena attraverso un diverso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti ed aggravanti, o al beneficio della sospensione condizionale della pena, sia chiamato a fare valutazioni sulla personalità dell'imputato, sul fatto reato in contestazione, sulla prognosi rivolta alla futura condotta dell'impugnante, che non gli consentono più di assumere nei confronti del giudizio quella neutralità e quella cristallina « mente vergine » necessaria per procedere ad una valutazione o rivalutazione dell'intera area devoluta dalla impugnazione.

Anche se la richiesta formulata ai sensi del citato articolo 599, comma 4, del codice di procedura penale, non è assimilabile in tutto e per tutto alla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale — il cosiddetto « patteggiamento » — è necessario volgere lo sguardo agli effetti che si determinano sulla prosecuzione del giudizio in caso di rigetto della istanza di « patteggiamento » accompagnata dal consenso del pubblico ministero.

In queste ipotesi la Corte costituzionale con numerose pronunce ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 34, comma 2 del codice di procedura penale (Incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento), nella parte in cui non prevede espressamente l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice che ha rigettato la richiesta di patteggiamento. Orbene, nonostante, come già evidenziato, vi sia una differenza « morfologica » tra le due richieste — quella formulata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e quella disciplinata dall'articolo 599, comma 4 del medesimo codice — è indubbio che in entrambi i casi la incompatibilità per lo stesso giudice risponda ad un criterio di uniformità e di trasparenza. Per questa ragione la presente proposta di legge mira alla introduzione di un correttivo indispensabile ad una più giusta applicazione delle regole poste dal legislatore a fondamento della articolazione del cosiddetto « patteggiamento in appello ».

Con la introduzione della modifica proposta, la corte di appello, rigettata la richiesta formulata ai sensi dell'articolo 599, comma 4 del codice di procedura penale, dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione o ad altro collegio, in casi di unica sezione, per la prosecuzione del dibattimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. I.

1. Il comma 2 dell'articolo 602 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o, in caso di unica sezione, ad altro collegio per la prosecuzione del dibattimento».

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0014100\*